Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 18 agosto 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1972, n. **425.**

Contributo straordinario a favore dell'economia maltese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione al Governo di Malta di un contributo straordinario di lire 3.874.375.000 per lo sviluppo dell'economia maltese.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **426**.

Determinazione delle insegne, nastri e diplomi relativi alle decorazioni istituite con la legge 14 luglio 1965, n. 938, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e la giustizia;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 938, concernente la istituzione della « Medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, e della « Croce di anzianità di servizio » per i militari di ogni grado del Corpo anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

La « Medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, consiste in una medaglia in oro, in argento o in bronzo, delle dimensioni di mm. 36 avente:

nel dritto in rilievo, lo stemma della Repubblica italiana, contornato dalla seguente dicitura, anch'essa a rilievo, a carattere maiuscolo, di tipo romano moderno: « AL MERITO DI LUNGO COMANDO »;

nel rovescio, in rilievo, una corona composta per metà da fronde di alloro e per metà da fronde di quercia, fasciata ai quattro lati, e contenente racchiuso nel centro il fregio del Corpo degli agenti di custodia, anche esso in rilievo.

La medaglia si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta largo mm. 37, avente 10 liste di colore azzurro e 9 liste di colore bianco, alternate in palo.

Art. 2.

La « Croce di anzianità di servizio » consiste in una croce biforcuta in oro o in argento, delle dimensioni di mm. 38 accantonata da quattro fregi del Corpo degli agenti di custodia, caricata al centro da uno scudetto di forma rotonda del diametro di mm. 8, che nel dritto reca in oro o in argento le lettere R.I. intrecciate e, nel rovescio, in caratteri romani, il n. 25 (o 16).

La croce si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm. 7, bordonato di bianco e tramezzato da una lista in palo con il tricolore nazionale della larghezza di mm. 21, composta da tre bande larghe mm. 7 ciascuna.

Art. 3.

I modelli delle insegne, dei nastri e dei diplomi riguardanti le decorazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, risultano dai disegni annessi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 97. — CARUSO

MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO

Dritto Rovescio

CROCE DI ANZIANITA' DI SERVIZIO

Dritto Rovescio

MODELLI DEI DIPLOMI RIGUARDANTI LE DECORAZIONI ISTITUITE CON LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 938

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 938 che istituisce per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia la medaglia militare al merito di lungo comando, per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo anzidetto;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data ____

DECRETA

a ____

è conferita la medaglia militare ____ al merito di lungo comando

Roma, li ____

IL MINISTRO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 938 che istituisce per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia la croce per anzianità di servizio, per i militari di ogni grado del Corpo anzidetto;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data ____

DECRETA

a ____

è conferita la croce ____ per anzianità di servizio.

Roma, li ____

IL MINISTRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. **427.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, in Andria.

N. 427. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Andria in data 16 giugno 1969, integrato con dichiarazione senza data, e con dichiarazione 13 novembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, in rione Belvedere-Monticelli del comune di Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 127. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. **428.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi apostoli Pietro e Paolo, in Sannicola.

N. 428. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gallipoli in data 1° novembre 1967, integrato con dichiarazioni 15 febbraio 1968 e 13 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi apostoli Pietro e Paolo, in Sannicola (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 128. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. **429.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in Andria.

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Andria, in data 16 giugno 1969, integrato con dichiarazioni in pari data e 13 novembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in rione Fratta-Cappuccini di Andria (Bari). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 125. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1972.

Iscrizione del porto di Gaeta nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095;
Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713;
Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;
Considerato che con regio decreto 7 agosto 1887, n. 5053, la rada di Gaeta venne classificata nella 1ª categoria dei porti marittimi nazionali, mentre ai fini della attività mercantile è attualmente iscritta nella 4ª classe 2ª categoria;
Considerato che il citato scalo, ai fini commerciali, possiede i requisiti prescritti dall'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per essere iscritto nella 1ª classe, 2ª categoria dei porti marittimi nazionali;
Visto l'elenco degli enti locali interessati al porto di Gaeta e le rispettive aliquote di contributo, di cui al citato regio decreto 7 agosto 1887, n. 5053;
Visto il voto 19 gennaio 1972, n. 55 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il voto 11 aprile 1972 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il porto di Gaeta è iscritto ai fini commerciali nella 1ª classe 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Art. 2.

E' approvato l'elenco degli enti locali interessati al porto di Gaeta ed il relativo riparto delle spese ad essi spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1972
Registro n. 12 Lavori pubblici, fogli n. 3

(9928)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Padova nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;
Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1971, con il quale il tenente colonnello di pubblica sicurezza Barbè Renato, i maggiori di pubblica sicurezza Barone Francesco e Marchetti Dario vennero designati, per il biennio 1971-1972, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Padova nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il tenente colonnello Barbè Renato ed il maggiore Barone Francesco sono stati trasferiti rispettivamente il 1° aprile 1972 e l'8 novembre 1971 ed il maggiore Marchetti Dario ha cessato dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 1972 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) sono cessati dalla carica dalle date predette;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del tenente colonnello Barbè Renato e dei maggiori Barone Francesco e Marchetti Dario per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati;

Decreta:

Vengono designati, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Padova, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto, al 31 dicembre 1972:

1) tenente colonnello di pubblica sicurezza Scortegagna Aurelio, comandante del 2° raggruppamento celere guardie di pubblica sicurezza di Padova, in sostituzione del tenente colonnello Barbè Renato;

2) maggiore di pubblica sicurezza Ricciato Angelo, comandante di battaglione presso il raggruppamento celere guardie di pubblica sicurezza di Padova, in sostituzione del maggiore Barone Francesco;

3) maggiore di pubblica sicurezza D'Alessio Vincenzo, comandante del gruppo guardie di pubblica sicurezza di Treviso, in sostituzione del maggiore Marchetti Dario.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

(9958)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Bari nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1971, con il quale il tenente colonnello di pubblica sicurezza Picardi Edgardo ed il maggiore (ora tenente colonnello) di pubblica sicurezza Pittui Giovanni vennero designati, per il biennio 1971-1972, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Bari nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il tenente colonnello Picardi Edgardo ed il maggiore (ora tenente colonnello) Pittui Giovanni sono stati trasferiti rispettivamente in data 20 marzo 1972 e 20 luglio 1971 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) sono cessati dalla carica dalle date anzidette;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del tenente colonnello Picardi Edgardo e del maggiore (ora tenente colonnello) Pittui Giovanni per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati;

Decreta:

Vengono designati, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Bari, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1972:

1) maggiore di pubblica sicurezza Ragone Rocco, comandante di gruppo presso il raggruppamento guardie di pubblica sicurezza di Bari, in sostituzione del tenente colonnello Picardi Edgardo;

2) maggiore di pubblica sicurezza Russo Romolo, comandante dell'11° reparto mobile guardie di pubblica sicurezza di Bari, in sostituzione del maggiore (ora tenente colonnello) Pittui Giovanni.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

(9956)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Roma (sezione autonoma di Cagliari) nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1971, con il quale i maggiori di pubblica sicurezza Ruta Francesco e Bider Umberto, vennero designati, per il biennio 1971-1972, quali giudici presso la sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari, nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che i maggiori Ruta Francesco e Bider Umberto sono stati trasferiti rispettivamente in data 1° settembre e 28 agosto 1971 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) sono cessati dalla carica dalle date predette;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dei maggiori Ruta Francesco e Bider Umberto per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati;

Decreta:

Vengono designati, quali giudici presso la sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1972:

1) maggiore di pubblica sicurezza Nicolich Giuseppe, direttore dell'autocentro di polizia di Cagliari, in sostituzione del maggiore Ruta Francesco;

2) maggiore di pubblica sicurezza Iasiello Antonio, comandante della sezione di polizia stradale di Cagliari, in sostituzione del maggiore Bider Umberto.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

(9959)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1971, con il quale il tenente colonnello di pubblica sicurezza Vitiello Tommaso ed il maggiore di pubblica sicurezza Fedeli Stanislao vennero designati, per il biennio 1971-1972, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il tenente colonnello Vitiello Tommaso è deceduto il 20 gennaio 1972 ed il maggiore Fedeli Stanislao è stato trasferito nella forza assente per malattia il 25 dicembre 1971 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) sono cessati dalla carica dalle date predette;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del tenente colonnello Vitiello Tommasso e del maggiore Fedeli Stanislao per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati;

Decreta:

Vengono designati, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Napoli, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1972:

1) tenente colonnello di pubblica sicurezza Sandrone Bartolomeo, comandante del 4° raggruppamento celere guardie di pubblica sicurezza di Napoli, in sostituzione del tenente colonnello Vitiello Tommaso;

2) capitano di pubblica sicurezza Petraccaro Icilio, vice direttore dell'autocentro di polizia di Napoli, in sostituzione del maggiore Fedeli Stanislao.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

(9957)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 20 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818 e modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1970 con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione della Cassa precitata;

Vista la lettera in data 16 novembre 1971 con la quale il dott. ing. Alfonso Pellegrino, membro del consiglio di amministrazione della Cassa, in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota v-1/4 n. 1657 del 18 novembre 1971 con la quale la Federazione nazionale degli armatori, già Navalpiccolo, ha designato in sostituzione del dottor ing. Alfonso Pellegrino il cav. Andrea Longobardo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il cav. Andrea Longobardo è nominato membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico ed in sostituzione del dottor ing. Alfonso Pellegrino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(9904)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che la S.p.a. Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che interessano gli stabilimenti di produzione dello zucchero e che hanno comportato la cessazione dell'attività nello stabilimento di Massalombarda (Ravenna), per cui i lavoratori dipendenti dallo stabilimento stesso sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalla suddetta legge in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10063)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1972.

Approvazione del bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1972-73.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, nonchè la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1972, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » nella misura di L. 30 miliardi, ridotto a L. 20 miliardi per effetto del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che del predetto contributo è stato già riscosso — durante l'esercizio 1971-72 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » — l'importo di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi), per cui resta disponibile a favore del « Fondo » stesso, per il 1° semestre dell'esercizio 1972-73, la somma di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi).

Considerato che per l'anno finaziario 1973 il contributo ordinario dello Stato a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ammonterà a L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) e che, pertanto, il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » potrà disporre di una assegnazione di L. 5 miliardi per il secondo semestre dell'esercizio 1972-73;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, che converte in legge il decreto-legge 30 gennaio 1961, n. 5, in applicazione della quale è stata iscritta nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1972, la somma di L. 1.150.000.000, ridotta a L. 767.500.000 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per essere devoluta agli interventi a favore dell'orientamento e della formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Considerato che del predetto contributo è stato già riscosso — durante l'esercizio 1971-72 del « F.A.P.L. » — la somma di L. 575 milioni, per cui resta disponibile a favore del « Fondo » stesso, per il 1° semestre dello esercizio 1972-73, la somma di L. 192.500.000;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, ha ridotto il contributo da destinare agli interventi a favore dell'orientamento e della formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili a L. 385.000.000 annue, per cui la somma a disposizione del « F.A.P.L. », per il secondo semestre dello esercizio 1972-73, ammonta a L. 192.500.000;

Considerato che il contributo ordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Cassa unica assegni familiari, a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per essere destinato all'I.N.A.P.L.I., all'E.N.A.L.C., all'I.N.I.A.S.A. e ad altri enti che operano istituzionalmente nel settore della formazione professionale dei lavoratori, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36, è stato fissato in L. 17.000.000.000 (diciassettemiliardi) per l'anno finanziario 1972 con decreto interministeriale 27 marzo 1972, di cui L. 8.500.000.000 (ottomiliardicinquecentomilioni) già iscritti nel bilancio di previsione del F.A.P.L. per l'esercizio 1971-72, per cui restano disponibili per l'esercizio finanziario 1972-73 del F.A.P.L. L. 8.500.000.000 (ottomiliardicinquecentomilioni);

Esaminato l'unito stato di previdenza delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1972-73;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1972-73, allegato al presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
(Gestione fuori bilancio autorizzata dalla legge 29 aprile 1949, n 264)

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 1972-73

PARTE I — Entrate

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	CAPITOLI – Denominazione	Importo
		Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle Regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	4.850.000.000
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	
		Sezione I. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	*per memoria*
		Sezione II. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E INDIRETTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DA RIPARTIRE NELLE MISURE STABILITE DALL'ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N. 10	
		Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazione di servizi*	
13 P	1031	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
		Totale categoria 01	—
		Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti*	
		Sottocategoria 30. — Altri trasferimenti	
9 P	1041	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi e da amministrazioni vari (art. 62, lettera *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
4 A	1042	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
5 A	1043	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*, della legge 19 gennaio 1955, *n.* 25)	*per memoria*
		Totale sottocategoria 30	—
		Totale categoria 03	—
		Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	
5 P	1051	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge *6 agosto* 1966, *n.* 629	200.000.000
6 P	1052	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico per la ex « Gestione principale »	1.045.000.000
3 A	1053	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico per la ex « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »	10.000.000
2 M	1054	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico per la ex « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »	2.000.000
		Totale categoria 04	1.257.000.000
		Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*	
10 P	1061	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso	*per memoria*

CAPITOLI			
Numero			Importo
dell'anno finanz. 1971-72	dell'anno finanz. 1972-73	Denominazione	
		le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482)	
6 A	1062	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
		Totale categoria 05	—
		Totale sezione II	1.257.000.000
		Totale titolo I. ENTRATE CORRENTI	1.257.000.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
1 P	5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	15.000.000.000
7 P	5102	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*
—	5103	Entrate diverse	*per memoria*
		Totale categoria 10	15.000.000.000
		Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
—	5111	Recuperi sui finanziamenti ministeriali concessi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	*per memoria*
—	5112	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti a decorrere dall'anno finanziario 1972-73	*per memoria*
—	5113	Disponibilità finanziarie non utilizzate nel precedente esercizio	*per memoria*
		Totale categoria 11	*per memoria*
		Totale sezione I	15.000.000.000
		Sezione II. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E INDIRETTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DA RIPARTIRE NELLE MISURE STABILITE DALL'ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N. 10	
		Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
		Sottocategoria 1. — Contributi dello Stato	
3 P	5201	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	385.000.000
		Totale sottocategoria 1	385.000.000
		Sottocategoria 2. — Contributi di enti pubblici	
8 P	5211	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (articolo 62, lettera *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
4 P	5212	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	8.500.000.000
2 P	5213	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul la-	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		voro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	
		Totale sottocategoria 2	8.500.000.000
		Totale categoria 10	8.885.000.000
		Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
14 P	5231	Rimborso dalle Comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	9.455.000.000
11 P	5232	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori, ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	2.500.000.000
12 P	5233	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858) istituiti sino a tutto l'anno finanziario 1971-72	600.000.000
7 A	5234	Recuperi sui finanziamenti ai corsi d'insegnamento complementare per apprendisti	200.000.000
3 M	5235	Recuperi sui finanziamenti ai corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	5.000.000
—	5236	Entrate diverse	*per memoria*
		Totale categoria 11	12.760.000.000
		Totale sezione II	21.645.000.000
		Totale titolo II — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	36.645.000.000

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		TITOLO III	
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	
		Categoria 13. — *Entrate per conto di terzi*	
—	6001	Recuperi per anticipazioni somministrate per svolgimento di attività addestrative nelle Regioni a statuto speciale	1.490.000.000
—	6002	Recuperi per anticipazioni somministrate per svolgimento di attività addestrative nelle Regioni a statuto ordinario	7.010.000.000
		Totale categoria 13	8.500.000.000
		Totale titolo III — ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.500.000.000
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	51.252.000.000

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle Regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	4.850.000.000
		Titolo I — ENTRATE CORRENTI	
		Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	—
		Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*	
		Categoria 01. — Vendita di beni e prestazioni di servizi	—
		Categoria 03. — Trasferimenti attivi correnti	—
		Categoria 04. — Redditi e proventi patrimoniali	1.257.000.000
		Categoria 05. — Entrate non classificabili in altre voci	—
		Totale della sezione II	1.257.000.000
		Totale del titolo I	1.257.000.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	
		Categoria 10. — Trasferimenti attivi in conto capitale	15.000.000.000
		Categoria 11. — Riscossioni di crediti	—
		Totale della sezione I	15.000.000.000

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*	
		Categoria 10. — Trasferimenti attivi in conto capitale	8.885.000.000
		Categoria 11. — Riscossioni di crediti	12.760.000.000
		Totale della sezione II	21.645.000.000
		Totale del titolo II	36.645.000.000
		Titolo III. — ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	
		Categoria 13 — Entrate per conto di terzi	8.500.000.000
		Totale del titolo III	8.500.000.000
		Totale generale delle entrate	51.252.000.000

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

PARTE II - Spese

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	CAPITOLI – Denominazione	Importo
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI	
		Sezione I. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
13 P	1031	Spese relative all'amministrazione del F.A.P.L. Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il F.A.P.L. è stato costituito	125.000.000
		Totale categoria 04	125.000.000
		Categoria 06. — *Trasferimenti passivi*	
		Sottocategoria 20. — Trasferimenti ad enti pubblici	
5 A	1061	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*
		Totale sottocategoria 20	—
		Totale categoria 06	—
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
16 P	1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L.	50.000.000
—	1092	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 09	50.000.000
		Totale sezione I	175.000.000
		Sezione II. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
—	1101	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. per gli interventi disposti a decorrere dall'anno finanziario 1972-73	100.000
—	1102	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 09	100.000
		Totale sezione II	100.000
		Totale titolo I. — SPESE CORRENTI	175.100.000
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — SPESE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
2 P	5121	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	10.655.000.000
7 P	5122	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali	1.000.000.000
2 A	5123	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti	1.600.000.000
4 A	5124	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-	5.500.000.000

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		fessionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	
—	5125	Spese per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero	*per memoria*
—	5126	Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale	3.000 000 000
—	5127	Spese per studi, ricerche, documentazione ed informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore addestrativo	*per memoria*
6 P (1)	5128	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota	*per memoria*
17 P	5129	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 gennaio 1966, n. 1142	4.000 000
18 P	5130	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858	4.000 000
		Totale categoria 12	21.763.000.000
		Totale sezione I	21.763.000.000

(1) parziale

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		Sezione II. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
		Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori	
		Categoria 12 — *Investimenti nel campo sociale*	
1 P (1)	5151	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	500.000.000
3 P (1)	5152	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	1.000.000.000
4 P (1)	5153	Spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni)	*per memoria*
5 P (1)	5154	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
6 P (1)	5155	Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori capi intermedi di aziende sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato conduzione impianti termici minorati fisici disadattati sociali ecc.	*per memoria*
15 P (1)	5156	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*

(1) parziale

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	CAPITOLI — Denominazione	Importo
10 P (1)	5157	Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456)	*per memoria*
11 P (1)	5158	Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	*per memoria*
12 P (1)	5159	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264	*per memoria*
—	5160	Fondo di riserva	1.490.000.000
		Totale categoria 12	2.990.000.000
		Totale rubrica I	2.990.000.000
		Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
1 A (1)	5171	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	75.000.000
3 A (1)	5172	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	5.000.000
		Totale categoria 12	80.000.000
		Totale rubrica II	80.000.000

(1) parziale.

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		Rubrica III. — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
1 M (1)	5181	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*
2 M (1)	5182	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*
3 M (1)	5183	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*
4 M (1)	5184	Spese comunque connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*
—	5185	Fondo di riserva	10.000.000
		Totale categoria 12	10.000.000
		Totale rubrica III	10.000.000
		Totale sezione II	3.080.000.000
		Sezione III. — INTERVENTI DEL F.A.P.L. TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
—	5201	Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente	10.348.900.000

(1) parziale.

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	
5 P (1)	5202	Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
11 P (1)	5203	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale anche se non, giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	*per memoria*
15 P (1)	5204	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*
1-2-3-4 M (1)	5205	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, numero 118)	*per memoria*
—	5206	Fondo di riserva	7.385 000 000
		Totale categoria 12	17.733 900 000
		Totale sezione III	17.733.900 000
		Totale titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	42.576.900.000

(1) parziale

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		TITOLO III. SPESE PER PARTITE DI GIRO	
		Categoria 13 — *Spese per conto di terzi*	
—	6001	Anticipazioni per lo svolgimento di attività addestrative nelle regioni a statuto speciale	1.490.000.000
—	6002	Anticipazioni per lo svolgimento di attività addestrative nelle regioni a statuto ordinario	7.010.000.000
		Totale categoria 13	8.500.000.000
		Totale titolo III — SPESE PER PARTITE DI GIRO	8.500.000.000
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.252.000.000
	6500	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
		Totale a pareggio	51.252.000.000

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro COPPO

Numero dell'anno finanz. 1971-72	Numero dell'anno finanz. 1972-73	Denominazione	Importo
		RIASSUNTO DELLE SPESE	
		Titolo I. — SPESE CORRENTI	
		Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	
		Categoria 04. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	125.000.000
		Categoria 06. — Trasferimenti passivi	—
		Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	50.000.000
		Totale della sezione I	175.000.000
		Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*	
		Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	100.000
		Totale della sezione II	100.000
		Totale del titolo I	175.100.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	
		Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	21.763.000.000
		Totale della sezione I	21.763.000.000
		Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*	
		Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	
		— Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori	2.990.000.000
		— Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti	80.000.000
		— Rubrica III. — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	10.000.000
		Totale della categoria 12	3.080.000.000
		Totale della sezione II	3.080.000.000
		Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*	
		Categoria 12. — Investimenti del campo sociale	17.733.900.000
		Totale della sezione III	17.733.900.000
		Totale del titolo II	42.576.900.000
		Titolo III. — SPESE PER PARTITE DI GIRO	
		Categoria 13. — Spese per conto di terzi	8.500.000.000
		Totale categoria 13	8.500.000.000
		Totale del titolo III	8.500.000.000
		Totale generale delle spese	51.252.000.000
		Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	—
		Totale a pareggio	51.252.000.000

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro COPPO

(9770)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di aiuti all'ammasso privato di burro di produzione comunitaria campagna lattiera 1972-73

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonchè dalle successive modifiche e aggiunte;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede tra l'altro, all'art. 6, paragrafo 2, la concessione di aiuti all'ammasso privato del burro prodotto nella Comunità;

Visti i regolamenti (CEE) n. 985/68 del 15 luglio 1968, numero 685/69 del 14 aprile 1969, n. 1064/69 del 10 giugno 1969, n. 603/70 del 31 marzo 1970, n. 606/71 del 23 marzo 1971, n. 1075/71 del 25 maggio 1971, n. 1179/71 del 4 giugno 19711 e n. 872/72 del 27 aprile 1972, concernenti le norme generali e le modalità di esecuzione dell'intervento nel mercato del burro da attuarsi mediante la concessione degli aiuti sopra menzionati;

Ritenuta la necessità di provvedere a regolare la concessione di detti aiuti, determinandone le specifiche condizioni e modalità

Nell'adunanza del 26 luglio 1972;

Ha deliberato:

Art. 1.

L'A.I.M.A. dispone, alle condizioni appresso stabilite, la concessione degli aiuti previsti dai regolamenti (CEE) citati nelle premesse per l'ammasso privato di burro prodotto nella Comunità.

Il burro che può formare oggetto di contratto di ammasso privato deve risultare fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedente il giorno di immagazzinamento per l'ammasso, come da attestazione del burrificio produttore (corredata del testo in lingua italiana, se rilasciata in lingua diversa), ed inoltre deve:

a) risultare classificato « beurre de marque de contrôle », per quanto riguarda il burro belga;

b) risultare classificato « Markenbutter », per quanto riguarda il burro tedesco;

c) risultare classificato « pasteurisé A », per quanto riguarda il burro francese;

d) risultare classificato « marque Rose », per quanto riguarda il burro lussemburghese;

e) risultare classificato « Exportkwaliteit », per quanto riguarda il burro olandese;

f) risultare prodotto, per quanto riguarda il burro italiano, esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione, e possedere i seguenti requisiti:

avere un titolo di grasso non inferiore all'82% e contenere non più del 16% di acqua e del 2% di sostanze secche magre provenienti da latte;

avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80%;

presentare alla prova della fosfatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo Van der Baas);

g) essere presentato in pani avvolti in carta pergamena per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro nelle operazioni di ammasso e durante la conservazione. Tali pani debbono essere ciascuno del peso netto di kg. 25;

h) recare su ciascun imballaggio le seguenti indicazioni, apposte dallo ammassatore:

la denominazione di « Burro » e la specificazione del tipo di burro (secondo la nomenclatura di classificazione di cui sopra);

lo Stato membro in cui il burro è stato fabbricato;

il marchio oppure la denominazione del burrificio produttore;

la data di fabbricazione;

il numero della partita e il numero dell'imballaggio;

la data di immagazzinamento in frigorifero per l'ammasso.

Per il burro di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) la rispondenza del prodotto ai requisiti e alle condizioni prescritte è data dall'attestato del competente organismo dello Stato membro (corredato del testo in lingua italiana, se rilasciato in lingua diversa) nel quale il prodotto è stato fabbricato.

Gli organismi competenti per il rilascio del predetto attestato sono:

per il Belgio: Office national du lait et de ses derives rue Froissart 95/99 1040 Bruxelles;

per la Francia: Fonds d'orientation et de regularisation des marches agricoles (F.O.R.M.A.) 2, rue St. Charles Paris 15e;

per la Germania Federale: Einfuhr und vorratsstelle fur fette (EVSt-F) Adickesallee 40 6000 Frankfurt (Main);

per il Lussemburgo: Administration des services techniques de l'agricolture, service des laiteries 16, route d'Esch Luxembourg;

per i Paesi Bassi: Produktschap voor Zuivel Sir Winston Churchill-laan, 275 Rijswijk (Z. H.).

Per il burro di produzione italiana, la rispondenza del prodotto ai requisiti di cui alla lettera *f*) deve risultare dal certificato di analisi previsto al successivo art. 6.

Art. 2.

Per ammasso privato del burro si intende l'immagazzinamento e la conservazione in frigorifero di un determinato quantitativo di tale prodotto per un determinato periodo di tempo non inferiore a mesi quattro, da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A. al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il burro oggetto dell'ammasso deve comunque essere immagazzinato non oltre il prescritto termine del 14 settembre 1972.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con la sottoscrizione apposta da quest'ultimo all'atto di sottomissione col quale egli si obbliga all'osservanza delle condizioni contenute in apposito atto disciplinare.

Le misure dell'aiuto concesso per detto ammasso sono le seguenti per tonnellata di burro ammassato:

a) L. 5.625 per le spese fisse;

b) L. 375 in ragione di ciascun giorno d'ammasso, per le spese connesse con la durata della conservazione, e per un importo massimo di L. 78.750;

c) L. 18.750 per il deprezzamento qualitativo del burro la cui durata di ammasso sia di almeno 4 mesi.

In caso di variazione del prezzo al quale gli organismi di intervento acquistano il burro (ammasso pubblico), l'aiuto anzidetto per i quantitativi di burro già sotto contratto di ammasso privato alla data di applicazione della variazione del menzionato prezzo di acquisto, e che si trovano ancora in ammasso a tale data, è maggiorato dell'importo corrispondente all'eventuale diminuzione del prezzo di acquisto, oppure è diminuito dell'importo corrispondente all'eventuale aumento del prezzo di acquisto.

Art. 3.

Per ottenere la conclusione del contratto di ammasso privato del burro di cui alla presente deliberazione, deve essere presentata domanda all'A.I.M.A. La domanda deve essere redatta in due esemplari, dei quali uno da presentare all'A.I.M.A. stessa nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e l'altro all'ispettorato provinciale dell'alimentazione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino frigorifero nel quale il prodotto sarà ammassato.

Può presentare la domanda qualsiasi interessato — persona fisica o persona giuridica o ente associativo — che svolga un'attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che sia

iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

La domanda può riguardare uno solo dei tipi di burro elencati all'art. 1 e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonchè nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti frigoriferi destinati all'ammasso, e caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; denominazione dei medesimi impianti, nome e cognome del titolare o del legale rappresentante;

c) tipo di burro (secondo la classificazione indicata all'articolo 1, secondo comma) e quantità massima e minima che si intende ammassare (con scarto tra esse non superiore al 10%), costituita da partite ciascuna delle quali non potrà essere inferiore a q.li 10; intendesi per partita il quantitativo di burro prodotto da uno stesso burrificio;

d) dichiarazione del richiedente che detto burro è di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

e) quantativi di burro che il richiedente prevede di immagazzinare giornalmente, tenendo presente l'esigenza di organizzare le operazioni in modo che in ciascun giorno venga possibilmente immagazzinata una quantità non inferiore a 50 quintali;

f) periodo continuativo (date iniziale e finale) entro il quale il richiedente si propone, previe intese con il predetto Ispettorato provinciale dell'alimentazione, di procedere alle operazioni di immagazzinamento del burro;

g) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di quattro, o cinque, o sei, o sette mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre la durata dell'ammasso in relazione ad analoga decisione adottata dagli organi della CEE;

h) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa della qualità degli impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite al fine di assicurare la insostituibilità del prodotto, di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.), comprovante l'esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Art. 4.

Verificata la regolarità della domanda, l'A.I.M.A., con lettera raccomandata a firma del direttore generale, comunica l'ammissione del richiedente alla conclusione del contratto di ammasso privato del burro. Tale lettera è inviata per conoscenza anche all'ispettorato provinciale dell'alimentazione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino frigorifero destinato all'ammasso del prodotto, per i controlli sulle operazioni di introduzione del prodotto stesso in magazzino.

Dalla data di ricevimento della lettera di cui al precedente comma il richiedente, previe intese con detto ispettorato provinciale, può iniziare le operazioni di introduzione e sistemazione del prodotto in magazzino, che debbono essere concluse entro il periodo di tempo indicato nella domanda.

All'atto dell'introduzione del prodotto in magazzino, l'ammassatore deve effettuare la pesatura del prodotto stesso, allo stato fresco o refrigerato, al netto di imballaggio, e provvedere all'individuazione progressiva delle singole partite mediante l'apposizione sugli imballaggi delle indicazioni prescritte al precedente art. 1.

Nel procedere poi alle operazioni d'immagazzinamento, l'ammassatore deve collocare il prodotto in frigorifero in modo da rendere identificabili le partite e da agevolare il controllo delle medesime durante il periodo di durata dell'ammasso.

Le operazioni di introduzione e di immagazzinamento sono effettuate alla presenza del funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione, dopo constatazione, da parte del funzionario medesimo, della sussistenza sia della condizione relativa al prescritto periodo di fabbricazione del burro, sia delle altre condizioni indicate nel precedente art. 1, e previa pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio.

Per le operazioni di constatazione, pesatura ed immagazzinamento compiute nel periodo indicato in domanda per l'introduzione del prodotto in ammasso, il funzionario incaricato dello ispettorato redige verbale in cui sono giornalmente riportati, fino al giorno di raggiungimento della quantità complessiva da ammassare, i quantitativi constatati, pesati ed immagazzinati.

Il verbale deve essere redatto in quattro copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante e delle quali due sono trasmesse immediatamente all'A.I.M.A. dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione, munite del visto del capo dell'ispettorato medesimo, la terza è conservata agli atti dell'ispettorato e la quarta è consegnata all'ammassatore, che deve conservarla, per ogni esigenza di controllo, nel magazzino di ammasso.

Art. 5.

Ricevuto il verbale prescritto dal precedente art. 4, l'A.I.M.A., verificata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede per la conclusione del contratto con l'invio all'ammassatore di quattro copie di apposito atto disciplinare firmate dal direttore generale dell'A.I.M.A., con relativo atto di sottomissione da sottoscriversi dall'ammassatore, per la quantità e il tipo di burro di cui al verbale medesimo e per il periodo di ammasso privato richiesto.

L'atto di sottomissione è sottoscritto dall'ammassatore con firma autenticata, in tutte le quattro copie, da notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

La durata del contratto inizia il giorno del completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 4, e termina il giorno corrispondente del mese in cui si compie il periodo di ammasso indicato in domanda. Tuttavia l'efficacia del contratto è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

1) alla restituzione all'A.I.M.A. — mediante plico raccomandato spedito non oltre il quinto giorno successivo a quello del ricevimento dell'atto disciplinare — di tre originali dell'atto di sottomissione; il quarto originale deve essere conservato dallo ammassatore presso il magazzino di ammasso per le esigenze di controllo;

2) all'esito favorevole, per il burro di produzione italiana, delle analisi di cui al successivo art. 6, fatte eseguire dall'ammassatore a propria cura e spese;

3) all'osservanza delle altre condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7

Art. 6.

Per quanto concerne il burro di produzione italiana l'ammassatore è tenuto, contemporaneamente allo svolgimento delle operazioni di immagazzinamento o, al massimo, entro cinque giorni dal completamento delle stesse operazioni, a promuovere da parte dell'istituto o laboratorio designato dall'A.I.M.A. all'atto dell'accoglimento della domanda, il prelevamento — da eseguirsi da incaricato di detto istituto o laboratorio in presenza del funzionario dell'ispettorato provinciale — dei campioni di burro necessari per l'esecuzione delle analisi intese ad accertare i requisiti del prodotto indicati all'art. 1, lettera *f*).

Per dette analisi sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di kg. 0,300 ciascuno, e di essi uno è trattenuto, per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di burro. Del campionamento è redatto apposito verbale in triplice originale sottoscritto dal funzionario dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione, dall'ammassatore o dal suo rappresentante e dall'incaricato dell'istituto o laboratorio esecutore.

I risultati dell'analisi debbono dall'istituto o laboratorio essere comunicati direttamente all'A.I.M.A., la quale ne informa l'ammassatore dando atto del verificarsi o meno della condizione di efficacia del contratto di cui all'art. 5, n. 2).

Art. 7.

Il periodo di ammasso della durata convenuta in contratto può essere ridotto con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, le partite di burro sotto contratto d'ammasso, nè sostituirle.

Durante lo stesso periodo l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di fun-

zionari dell'A.I.M.A. o del competente ispettorato provinciale dell'alimentazione o di altri organismi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 8.

Qualora durante i primi due mesi di ammasso la diminuzione di qualità del burro si riveli superiore a quella che risulta normalmente dalla conservazione, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A. di essere autorizzato a sostituire, a spese di esso ammassatore, i quantitativi difettosi con uno stesso quantitativo di burro del medesimo tipo. L'autorizzazione è concessa subordinatamente all'esito di analisi e di eventuale esame organolettico eseguiti, a spese dell'ammassatore, presso un istituto o laboratorio designato dall'A.I.M.A. su campioni prelevati in contraddittorio verbalizzato con un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione.

Le operazioni di introduzione e di immagazzinamento delle quantità di cui sia stata autorizzata l'entrata in sostituzione debbono essere controllate e verbalizzate secondo le stesse modalità prescritte all'art. 4 per le quantità entrate in ammasso.

Art. 9.

Al termine del periodo di validità del contratto, il funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione procede alla redazione di un verbale — con le stesse modalità previste all'ultimo comma dell'art. 4 — nel quale sia dato atto della constatazione della esistenza in ammasso delle stesse partite di prodotto originariamente introdotte e di quelle entrate in sostituzione.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo la scadenza del periodo di durata del contratto, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso, ed è liquidato secondo le misure riportate all'art. 2.

Nella liquidazione dell'aiuto nell'ipotesi di avvenuta sostituzione autorizzata di burro riconosciuto difettoso, gli elementi dell'aiuto di cui alle lettere *a*) e *b*) del citato art. 2. vengono considerati per l'intera durata del contratto sulla quantità originariamente introdotta in ammasso. L'elemento dell'aiuto di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 2, per la quantità entrata in ammasso in sostituzione, è considerato soltanto nel caso che la durata dell'ammasso della stessa quantità, a partire dalla data dell'avvenuta sostituzione, sia di almeno 4 mesi.

Art. 10.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore lo ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure ritenute necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Roma, addì 26 luglio 1972

p. *Il Ministro-Presidente*: ALESI

(9961)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di bonifica dell'Alto ferrarese, con sede in Ferrara

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1972, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 202, è stata disposta la fusione del consorzio di bonifica del sesto circondario canale di Cento Cento del consorzio di bonifica del terzo circondario Ferrara, del consorzio di bonifica del quarto circondario Ferrara, del consorzio di bonifica Cavo Tassone Ferrara, in un unico ente de nominato consorzio di bonifica dell'Alto ferrarese, con sede in Ferrara, il quale subentra in tutti i diritti e gli obblighi dei cessati consorzi.

(9940)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Ghiaie del Brenta » con sede in Fontaniva

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 luglio 1972, la società cooperativa « Ghiaie del Brenta » con sede in Fontaniva (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 6 ottobre 1957, rep. 3910, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9943)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria di Celat di Vallada », con sede in Celat di Vallada

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1972, la società cooperativa agricola « Latteria di Celat di Vallada », con sede in Celat di Vallada (Belluno), costituita per rogito Quaglia in data 4 ottobre 1898, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9945)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1972, registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 247, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 12 aprile 1969 dal sig. Almerico Robustelli avverso e per l'annullamento della deliberazione del 23 gennaio 1969, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (I.N.A.P.L.I.), rigettando il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, confermava il giudizio complessivo di « buono » attribuitogli per l'anno 1966.

(10001)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti in data 18 luglio 1972, registro n. 11, foglio n. 323, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dai signori Costagli Aldo, Carla e Giacomo per l'annullamento del decreto n. 2805 in data 1° settembre 1970 del prefetto di Livorno, notificato loro il 15 settembre 1970, col quale è stato modificato a favore della S.p.a. Shell italiana il decreto dello stesso prefetto n. 1368/7 del 1° marzo 1967 di autorizzazione alla ditta Baldini Irene ved. Costagli ad impiantare e gestire un punto di vendita carburanti in comune di Rosignano Marittimo, frazione Rosignano Solvay, via Ernesto Solvay.

(9979)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Persiceto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1972, il comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10081)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi specifici applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 luglio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 170/67 (ovoalbumina e latto albumina), a norma dei regolamenti (CEE) n. 827/72, n. 903/72 e n. 1005/72.

(in lire italiane per kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico dal 1°-5-1972 al 16-5-1972	Dazio specifico dal 17-5-1972 al 31-5-1972	Supplemento dazio
35.02		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):			
	04	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	418,10	449,45	118,75 *(a)*
	07	- altre	58,35	62,75	61,25 *(a)*

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(10011)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi del 14 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	581,20	—	—	581,15	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	592,25	—	—	591,90	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	153,84	—	—	153,85	—	—	—
Corona danese	—	—	—	83,595	—	—	83,58	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	89,19	—	—	89,23	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	123,025	—	—	123 —	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	181,61	—	—	181,57	—	—	—
Franco belga	—	—	—	13,2640	—	—	13,265	—	—	—
Franco francese	—	—	—	116,205	—	—	116,23	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	1424,85	—	—	1425 —	—	—	—
Marco germanico	—	—	—	182,73	—	—	182,70	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	25,28	—	—	25,30	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	21,685	—	—	21,70	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	9,1540	—	—	9,16	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	1,9370	—	—	1,9330	—	—	—

Media dei titoli del 14 agosto 1972

Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
» » » 5,50 % 1976	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	—
» » » 5,50 % 1977	—
» » » 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	—
» 5 % (» 1° aprile 1974)	—
» 5 % (» 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1972

Dollaro USA	581,175
Dollaro canadese	592,075
Franco svizzero	153,845
Corona danese	83,587
Corona norvegese	89,21
Corona svedese	123,012
Fiorino olandese	181,59
Franco belga	13,264
Franco francese	116,217
Lira sterlina	1424,925
Marco germanico	182,715
Scellino austriaco	25,29
Escudo portoghese	21,692
Peseta spagnola	9,157
Yen giapponese	1,935

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 16 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,25	581,25	581,40	581,25	581,20	581,25	581,35	581,25	581,25	581,20
Dollaro canadese	592,10	592,10	592 —	592,10	592,20	592,10	592,15	592,10	592,10	592,10
Franco svizzero	153,695	153,695	153,75	153,695	153,70	153,58	153,68	153,695	153,69	153,69
Corona danese	83,99	83,99	84,02	83,99	83,545	83,95	84,02	83,99	83,99	83,98
Corona norvegese	89,24	89,24	89,30	89,24	89,15	89,24	89,26	89,24	89,24	89,24
Corona svedese	123,025	123,025	123,03	123,025	122,95	123,05	123,04	123,025	123,02	123 —
Fiorino olandese	181,32	181,32	181,32	181,32	181,70	181,30	181,36	181,32	181,32	181,30
Franco belga	13,2590	13,259	13,255	13,2590	13,26	13,25	13,2605	13,2590	13,25	13,25
Franco francese	116,18	116,18	116,17	116,18	116,20	116,18	116,19	116,18	116,18	116,18
Lira sterlina	1426,75	1426,75	1426,50	1426,75	1426,25	1426,75	1427,40	1426,75	1426,75	1426,75
Marco germanico	182,32	182,32	182,39	182,32	182,45	182,30	182,33	182,32	182,32	182,30
Scellino austriaco	25,285	25,285	25,28	25,285	25,30	25,28	25,285	25,285	25,28	25,28
Escudo portoghese	21,695	21,695	21,68	21,695	21,68	21,68	21,67	21,695	21,69	21,68
Peseta spagnola	9,1575	9,1575	9,165	9,1575	9,16	9,15	9,1575	9,1575	9,15	9,15
Yen giapponese	1,1575	1,937	1,935	1,1575	1.93	1.15	1.935	1,1575	1,93	1,93

Media dei titoli del 16 agosto 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
» 5 % (Ricostruzione)	92,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,125
» 5 % (Città di Trieste)	93,40
» 5 % (Beni ester.)	92,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,30
» 5,50 % » 1968-83	95,725
» 5,50 % » » 1969-84	98,35
» 6 % » » 1970-85	99,225
» 6 % » » 1971-86	97,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,575
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	97,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,30
Dollaro canadese	592,125
Franco svizzero	153,687
Corona danese	84,005
Corona norvegese	89,25
Corona svedese	123,032
Fiorino olandese	181,34
Franco belga	13,26
Franco francese	116,185
Lira sterlina	1427,075
Marco germanico	182,325
Scellino austriaco	25,285
Escudo portoghese	21,697
Peseta spagnola	9,157
Yen giapponese	1,936

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 16 maggio 1972 dalla signorina Shigon Norina, nata a Trieste il 14 luglio 1894, residente a Roma, in via Acaia, 50, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sigoni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Shigon Norina è ridotto nella forma italiana di Sigoni.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 25 luglio 1972

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(9987)

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/901/29-V di data 13 febbraio 1930, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Daneu, nato a Trieste il 10 aprile 1886, venne ridotto in forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Puntar ed ai figli Giuseppe, Ida, Vera, Eleonora, Mario e Alfredo;

Vista la domanda, in data 5 maggio 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Mario Danieli, nato a Trieste il 6 marzo 1925 e qui residente Prosecco 543, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Daneu »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Danieli nei confronti dell'istante Mario Danieli è restituito nella forma originaria di « Daneu »

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 luglio 1972

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(9988)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso, per esami, ad un posto di architetto in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Ente approvato con deliberazione n. 13362 in data 12 settembre 1961;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Accertato che nel ruolo architettura della carriera direttiva del personale dell'Ente risultano attualmente disponibili quattro posti di architetto;

Ritenuto di mettere a concorso uno di detti posti, in relazione alle attuali esigenze di servizio;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di architetto in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in architettura conseguita in una università o istituto superiore di Stato.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore agli anni 23 compiuti e non superiore ad anni 32;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per coloro che siano in possesso dei titoli all'uopo necessari.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) secondo l'allegato schema esemplificativo, dovranno pervenire alla segreteria generale dell'Ente autonomo E.U.R. — Via della Civiltà del Lavoro n. 23 — 00144 Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono indicare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio o l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) titolo di studio: diploma originale, o copia in carta legale autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato in territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1936, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, an-

che la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impiegati.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati i documenti comprovanti eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Gli esami consteranno in tre prove scritte a carattere teorico-pratico e in una orale e verteranno sulle seguenti materie:

1) *Progettazione architettonica*:
elementi di composizione architettonica;
caratteri distributivi degli edifici;
tecnologica dei materiali.

2) *Progettazione paesaggistica-giardiniera*:
elementi di composizione paesaggistico-giardiniera;
nozioni botaniche con riguardo alle essenze tipiche per centri residenziali.

3) *Progettazione urbanistica*:
elementi di composizione planovolumetrica;
elementi di lottizzazione e di rilievo topografico;
nozioni di legislazione urbanistica.

Non sarà consentito durante le prove scritte l'uso di prontuari o altri testi di consultazione.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'Ente sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte del vincitore, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dell'Ente non oltre il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione dei risultati del concorso.

Art. 10.

Il vincitore del concorso di cui alla presente deliberazione che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla qualifica di architetto (ex coeff. 271) oltre le quote aggiunte di famiglia, eventualmente spettanti, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore del concorso sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del capo ufficio presso cui ha prestato servizio.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con delibera commissariale la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio del candidato.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 18 luglio 1972

Il commissario: TESTA

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi in carta da bollo da L. 500

Alla Segreteria generale dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma Via della Civiltà del Lavoro, 23 00144 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .), via chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di architetto in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ente autonomo E.U.R.

Dichiara di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

c) non ha riportato condanne penali (2);

d) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente

f) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè **(3).**

Data

Firma (4)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se siano stati concessi amnistie, indulto, condono o perdono giudiziale).

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(4) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(10006)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.